

N. 02217/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 00347/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 347 del 2013, proposto dalla società C.F.C. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Rita Parlato, presso il cui studio, in Palermo, via Noto n.12, è elettivamente domiciliato;

***contro***

Comune di Cefalù in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;

***per l'annullamento***

- della Determinazione n. 34 del 19.11.12 avente ad oggetto "conclusione del procedimento di avvio del rigetto della domanda di sanatoria del 23.7.12 e dell'annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 52 del 30.11.2005";
- della determina n. 22 del 20.09.12 R.G. n. 1227;
- degli atti presupposti, connessi e consequenziali;

*nonchè per l'accertamento*

del diritto al risarcimento dei danni

*e per la condanna*

del Comune di Cefalù al risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2014 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che dal provvedimento impugnato non risulta in maniera sufficientemente chiara quale sia la posizione definitiva del Comune in ordine alle richieste della società ricorrente;

Vista la nota del 22.1.2014 con cui l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente esprime l'avviso che il progetto per cui è causa non debba essere assoggettato alla procedura V.A.S. (valutazione ambientale e strategica);

Ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire dal Comune di Cefalù una relazione contenente documentati chiarimenti volti a far conoscere al Collegio:

- le ragioni d'ordine giuridico per le quali il Comune di Cefalù ritiene che gli spazi pubblici entro cui ricade, in parte, il lotto interessato dal progetto siano equiparabili a cc.dd. "zone bianche";

- le ragioni d'ordine giuridico per le quali il predetto Comune intende acquisire un nuovo parere da parte della competente Soprintendenza BB.CC.AA.;
- se l'Amministrazione comunale ritenga ancora necessaria la V.A.S. non ostante il contrario avviso espresso, con apposito parere, dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
- se, ed a quali condizioni (anche procedurali) l'Amministrazione comunale intenda rilasciare la concessione per la ultimazione dei lavori;

RITENUTO:

- di disporre che al predetto adempimento provveda il Comune intimato mediante deposito dei richiesti chiarimenti presso la Segreteria di questo TAR, entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte (se precedente) della presente ordinanza;
- e di fissare per la prosecuzione del giudizio l'udienza pubblica del giorno 4.12.2014;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. II<sup>^</sup>, dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la prosecuzione del giudizio di merito l'udienza pubblica del 4.12.2014.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 maggio  
2014 con l'intervento dei Signori Magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)